



DECRETO DEL PRESIDENTE N. 156 DEL 10/11/2025

OGGETTO

CONVENZIONE FRA LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E LE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO A TERZI DI LOCALI SCOLASTICI

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- l'art. 96, comma 4, del "Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado", approvato con D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, e successive modificazioni e integrazioni, prevede che gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile;
- l'art. 3, comma 1, lettera b), della Legge n. 23/1996 stabilisce che le Province provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado;
- la Direttiva del Ministero della Pubblica Istruzione n. 133 del 3/4/1996 stabilisce che le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia, definiscono, promuovono e valutano, in relazione all'età e alla maturità degli studenti, iniziative complementari e integrative dell'iter formativo degli allievi, la creazione di occasioni di spazi di incontro da riservare a loro, le modalità di apertura della scuola alle domande di tipo educativo e culturale provenienti dal territorio, in coerenza con le finalità formative istituzionali;
- l'art. 2 del D.P.R. n. 567 del 10.10.1996 "Regolamento per la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche", e successive modificazioni ed integrazioni, stabilisce che, per la realizzazione delle suddette iniziative, gli edifici e le attrezzature scolastiche sono utilizzati, anche in orari non coincidenti con quelli delle lezioni, nel pomeriggio e nei giorni festivi, secondo le modalità previste dal Consiglio di circolo o di istituto, in conformità ai criteri generali assunti dal Consiglio scolastico locale, nonché a quelli stabiliti nelle convenzioni con gli enti proprietari dei beni;
- il D.P.R. 8.3.1999 n. 275 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59" ha disciplinato l'autonomia didattica e organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo delle istituzioni scolastiche;
- l'art. 38 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" ha previsto la facoltà da parte delle istituzioni scolastiche di concedere a terzi l'utilizzo temporaneo dei locali dell'istituto forniti dall'ente locale competente, previa determinazione da parte del consiglio d'istituto dei criteri e limiti per lo svolgimento da parte del dirigente scolastico di tale attività negoziale ed a condizione che ciò sia compatibile con finalità educative, formative, ricreative, culturali, artistiche e sportive e con i compiti delle istituzioni medesime;

Considerato che:

- la Provincia e le Scuole Secondarie di II Grado a far tempo dal dicembre 2001 hanno sottoscritto una convenzione, via via rinnovata alla scadenza fino al 31 dicembre 2013, intesa a disciplinare i reciproci obblighi ed impegni per l'esercizio della gestione e dell'organizzazione dell'utilizzo dei locali scolastici;
- il rinnovo della suddetta convenzione è stato sospeso in attesa dell'entrata in vigore della Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e il conseguente riordino delle Province e la redistribuzione delle relative competenze;
- la Legge 56/2014 ha elencato la gestione dell'edilizia scolastica tra le funzioni fondamentali delle Province e la Legge Regionale n. 13 del 30 luglio 2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" ha confermato tra le funzioni delle Province la gestione dell'edilizia scolastica, ivi compresi gli interventi di costruzione, al fine di garantire il soddisfacimento degli spazi destinati all'attività didattica;
- la suddetta convenzione rappresenta tuttora un'opportunità per rafforzare il dialogo tra le Istituzioni locali ed il mondo della scuola nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica corrispondendo positivamente alle aspettative dei contraenti;

Ritenuto pertanto opportuno supportare il pieno esercizio dell'autonomia della scuola anche in materia di utilizzo della strutture scolastiche stipulando nuovamente una convenzione tra la Provincia e le scuole secondarie di secondo grado intesa a disciplinare i reciproci obblighi ed impegni per l'esercizio della gestione e dell'organizzazione dell'utilizzo dei locali scolastici:

Sentita la U.O. Patrimonio e concessioni della Provincia in merito alla congruità della tariffa oraria a base della convenzione;

Dato atto che il Servizio Sicurezza sismica, Edilizia e Programmazione scolastica ha predisposto un testo di convenzione diretto a disciplinare la concessione in uso temporaneo a terzi di locali scolastici, allegato al presente decreto quale sua parte integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole del Dirigente del Servizio Sicurezza sismica, Edilizia e Programmazione scolastica, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;

Visto il parere favorevole della Dirigente del Servizio Bilancio, in ordine alla regolarità contabile del presente atto;

D E C R E T A

1. di approvare il testo dell'allegato "Atto di Convenzione fra la Provincia di Reggio Emilia e le scuole secondarie di secondo grado della provincia di Reggio Emilia per la concessione in uso temporaneo a terzi di locali scolastici", che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare atto che:

- ✓ il Dirigente del Servizio Sicurezza sismica, Edilizia e Programmazione scolastica provvederà alla firma dei necessari e conseguenti atti;
- ✓ l'eventuale mancata sottoscrizione della convenzione da parte di una delle istituzioni scolastiche di secondo grado, comporta automaticamente la decadenza della facoltà per l'istituto scolastico interessato di concedere in uso temporaneo a terzi locali scolastici di competenza della Provincia, con la conseguente impossibilità di introitare fondi per la suddetta concessione dei locali;
- ✓ Il presente decreto è esecutivo dalla sua sottoscrizione.

ALLEGATI:

- Parere di regolarità tecnica
- Parere di regolarità contabile.

Reggio Emilia, lì 10/11/2025

IL PRESIDENTE
F.to ZANNI GIORGIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma